

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 06/11/2018 n. 1141

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 208. **DITTA VALORI FRANCO & C. SRL - SEDE LEGALE:** VIA SCOLMATORE - PALMERINO -, CASCINA (PI) - **SEDE OPERATIVA:** VIA RECANATESE 70, CASTELFIDARDO - **AUTORIZZAZIONE N. 67/2018 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 17/2011 DEL 15/4/2011 S.M.I. - GESTIONE IMPIANTO PER IL RECUPERO (R3-R12-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.**

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi e di controllo relativi a operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DACR 128 del 14/4/2015;
- l’autorizzazione n. 81/2008 del 13/11/2008 con la quale la ditta Borsella Bruno di Castelfidardo è stata autorizzata fino al 13/11/2018 all’esercizio di un impianto per **la**



- messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da legno e segatura da esercitare in Via Recanatense n. 70 nel Comune di Castelfidardo;
- il successivo provvedimento n. 17/2011, emesso con D.D. n. 240 del 15/4/2011, rettificato con provvedimento n. 46/2011 emesso con D.D. n. 688 del 3/11/2011 con cui la ditta VALORI FRANCO & C. srl., con sede legale in Via Scolmatore - Palmerino, CASCINA (PI), P.IVA n. 01206790501, è subentrata alla ditta Borsella Bruno;
 - il provvedimento n. 6/2016 emesso con D.D. 04/03/2016 n. 462 di modifica non sostanziale della citata autorizzazione n. 81/2008;
 - la domanda presentata dalla ditta in oggetto il 30/05/2018, prot. Provincia Ancona n. 14570 del 30/05/2018, con la quale la stessa ha chiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 dell'autorizzazione;
 - la nota n. 15494 del 7/06/2018 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di Castelfidardo l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
 - la nota del 18/06/2018, prot. n. 15548, con la quale è stato chiesto il parere dell'Area Governo del Territorio, relativamente alla compatibilità con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e all'Area Ambiente in merito alla "Matrice gestione acque di scarico" e "Matrice aria";
- il documento istruttorio prot. 30067 del 30/10/2018, dell' "Area Governo del Territorio – UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali" relativo alla verifica di compatibilità con i criteri localizzativi del PRGR recante le seguenti conclusioni e raccomandazioni:

1. *L'impianto è ubicato nel Comune di Castelfidardo, in Via Recanatense n. 70. La ditta dichiara che l'area è distinta al Foglio 31 particelle 101-102-112. Dallo stralcio cartografico editato dal Sistema informativo Territoriale della Provincia di Ancona, non si evince tuttavia la particella 112. E' necessario quindi che la ditta comunichi le corrette particelle catastali interessate dall'impianto in questione.*

2. *L'impianto ricade in area a rischio esondazione avente codice E-14-0012 con rischio R3 per il quale il Piano Regionale Rifiuti prevede un fattore di tutela integrale. Si precisa che non potranno essere autorizzate modifiche sostanziali all'impianto. Eventuali modifiche non sostanziali potranno essere accolte solo se realizzano una effettiva riduzione del rischio.*

3. *Una parte dell'area dell'impianto interferisce con l'ambito di tutela integrale del corso d'acqua del PRG adeguato al PPAR. A tal proposito si ribadisce il rispetto di quanto previsto all'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Castelfidardo.*

4. *Si ribadiscono le raccomandazioni derivanti dalla presenza della REM:*

a) *il mantenimento sia della vegetazione esistente, sia della vegetazione ripariale e l'incremento di entrambe le zone di vegetazione, con una particolare attenzione alla "riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci" come previsto per le "strategie di gestione dell'habitat dell'Averla Piccola";*

- *riguardo la manutenzione del verde: "Eseguire gli interventi di manutenzione al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna quindi mai nel periodo marzo-agosto. Evitare di concentrare gli interventi di manutenzione periodica tutti contemporaneamente nella stessa area in modo che gli individui presenti abbiano sempre siti disponibili."*



RICORDATO che con Nota prot. 13352 del 16/02/2004 la ditta Borsella Bruno, allora autorizzata ed alla quale è subentrata la ditta in oggetto, ha presentato la perizia giurata prevista dalle NTA del PAI, attestante che l'occupazione derivante dall'attività non riduce la capacità di portata dell'alveo di piena del fiume Musone e non arreca danno o pregiudizio per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che, in tale contesto, in base alla normativa vigente non potranno perciò essere autorizzate sostanziali all'impianto e quelle non sostanziali potranno essere accolte solo se realizzano un'effettiva riduzione del rischio;

VISTA la risposta dell' "Area Ambiente – UO Acque" del 18/06/2018, prot. 16369 che prende atto che la ditta non prevede alcuno scarico su corpo idrico superficiale o sul suolo dalla propria attività di recupero rifiuti;

- VISTA la risposta dell' "Area Ambiente – UO Emissioni in atmosfera" del 2/07/2018, prot. 18050, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con la quale *"Vista la documentazione progettuale per il rinnovo dell'autorizzazione n. 17/2011, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, viste che non sono state apportate modifiche all'impianto, si esprime il seguente parere con prescrizioni, con particolare riferimento al contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse ed odorigene, ricordando, inoltre, che il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006;*

1) prescrizioni per la limitazione delle emissioni diffuse:

- 1a) nell'esercizio dell'attività devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse ed odorigene in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I;*
 - 1b) i cumuli dei materiali che possono generare polveri devono essere mantenuti costantemente umidi;*
 - 1c) il materiale inviato al frantumatore deve essere preventivamente umidificato;*
 - 1d) i cumuli prodotti durante la triturazione devono essere mantenuti umidi;*
 - 1e) i processi di movimentazione devono avvenire con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;*
 - 1f) realizzazione di pavimentazioni con ghiaietto stabilizzato o cemento al fine di evitare il sollevamento delle polveri determinate dal passaggio dei mezzi;*
 - 1g) pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi all'uscita dell'impianto;*
 - 1h) adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione di inerti;*
 - 1i) velocità dei mezzi modesta all'interno delle zone di lavorazione;*
 - 1j) al fine di contenere le emissioni del motore diesel del tritratore mobile, la ditta è tenuta ad eseguire le manutenzioni necessarie per mantenere lo stesso in piena efficienza;*
 - 1k) l'attività di triturazione può essere effettuata per un massimo di 8 ore/giorno;*
- 2) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 1) che possono determinare un aumento delle emissioni diffuse, ed anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dello stabilimento e devono essere preventivamente autorizzate;*
- 3) sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica;*



Provincia
di Ancona

4) *il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal Titolo I, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti o Amministrazioni;*

5) *l'impresa è tenuta a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM e al SUAP competente per territorio, ogni successiva variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dello stabilimento autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;*

6) *la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM e al Comune competente per territorio, motivandone le cause, entro le 8 ore successive:*

a) malfunzionamenti o avarie degli apparati atti a ridurre le emissioni diffuse, adottando le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, sospendendo l'attività se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana;

7) *il mancato rispetto di quanto prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ”*

RICHIAMATA inoltre la documentazione inviata dalla ditta il 29/2/2016 (Prot. Provincia n. 25892 del 4/3/2016) con la quale la ditta ha specificato di voler effettuare il recupero 8R3) solo dei rifiuti classificati con i CER 030101 e 030105 dell'EER e che intende far cessare la loro qualifica di rifiuti in qualità di cippato conforme alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano nonché dalla norma UNI EN ISO 17225-4;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato per l'attività ad oggi autorizzata garanzia finanziaria della COFACE – Polizza n. 2097096 del 15/9/2015 con Appendice n. 1 del 31/03/2016 valevole fino all'11/12/2020;

VISTA la D.D. n. 546 del 27/11/2015 con la quale è stata approvata la Modulistica per la presentazione del “Piano di ripristino ambientale” che va quindi posto fra le prescrizioni del provvedimento autorizzatorio unitamente a tutte quelle contenute nelle sopra citate Note dell’”Area Governo del Territorio – UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali” e dell’ “Area Ambiente – UO Emissioni in atmosfera”

PRESO ATTO che non risultano agli atti elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di procedere al rinnovo dell'autorizzazione;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTA la D.D. 280 del 6/3/2017, con la quale è stato affidato all'arch. Sergio Bugatti l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l'adozione di provvedimenti di autorizzazione;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

I. di rinnovare con decorrenza 13/11/2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, fino al 12/11/2028, l'autorizzazione n. 17/2011, rilasciata alla ditta VALORI FRANCO & C. SRL



Provincia
di Ancona

(P. IVA: 01206790501), con sede legale in Via Scolmatore - Palmerino -, CASCINA (PI), per la gestione dell'impianto ubicato in Via Recanatese 70 – CASTELFIDARDO (AN), area distinta al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio n. 31 particelle 101, 102 e 112, per il recupero (operazioni R3-R12-R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei seguenti rifiuti non pericolosi:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R3)	Quantità massimo recuperabile (tonn./anno)	
03 *	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>		
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
030101	scarti di corteccia e sughero		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
Subtotale:		7.000	

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)	Quantità Max Stoccabile(tonn)	
03 *	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>		
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
030101	scarti di corteccia e sughero		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
15	<i>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</i>		
150100	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
150103	imballaggi in legno		
17	<i>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</i>		
170200	legno, vetro e plastica		
170201	legno		
19	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</i>		
191200	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		
20 *	<i>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>		
200100	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		
Subtotale:		600	

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./anno)
03 *	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)	
150100	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150103	imballaggi in legno	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
170200	legno, vetro e plastica	
170201	legno	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
191200	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
20 *	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
200100	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
Subtotale:		600

II. di autorizzare fino al 12/11/2028 la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rinnovando l'autorizzazione già rilasciata con D.D. n. 462 del 4/3/2016 alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento al contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse ed odorigene, ricordando che il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti prescrizioni:

1) prescrizioni per la limitazione delle emissioni diffuse:

1a) nell'esercizio dell'attività devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse ed odorigene in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I;

1b) i cumuli dei materiali che possono generare polveri devono essere mantenuti costantemente umidi;

1c) il materiale inviato al frantumatore deve essere preventivamente umidificato;

- 1d) i cumuli prodotti durante la triturazione devono essere mantenuti umidi;*
- 1e) i processi di movimentazione devono avvenire con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;*
- 1f) realizzazione di pavimentazioni con ghiaietto stabilizzato o cemento al fine di evitare il sollevamento delle polveri determinate dal passaggio dei mezzi;*
- 1g) pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi all'uscita dell'impianto;*
- 1h) adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione di inerti;*
- 1i) velocità dei mezzi modesta all'interno delle zone di lavorazione;*
- 1j) al fine di contenere le emissioni del motore diesel del trituratore mobile, la ditta è tenuta ad eseguire le manutenzioni necessarie per mantenere lo stesso in piena efficienza;*
- 1k) l'attività di triturazione può essere effettuata per un massimo di 8 ore/giorno;*

2) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 1) che possono determinare un aumento delle emissioni diffuse, ed anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dello stabilimento e devono essere preventivamente autorizzate;

3) sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica;

4) il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal Titolo I, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti o Amministrazioni;

5) l'impresa è tenuta a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM e al SUAP competente per territorio, ogni successiva variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dello stabilimento autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;

6) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM e al Comune competente per territorio, motivandone le cause, entro le 8 ore successive malfunzionamenti o avarie degli apparati atti a ridurre le emissioni diffuse, adottando le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, sospendendo l'attività se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana;

7) il mancato rispetto di quanto prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."

III. di prescrivere che l'operazione R12 autorizzata col presente atto, consiste nel raggruppamento dei rifiuti di cui al paragrafo I, aventi diversi Codici EER e l'attribuzione ad essi del CER 191207, da avviare al recupero presso pennellifici senza subire le operazioni di trattamento R3 di cui all'allegato C) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

IV. di prescrivere che l'operazione di recupero R3 consiste nelle attività quali la cernita, la selezione, l'adeguamento volumetrico e/o cippatura che si rendano necessarie al fine della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 delle tipologie di rifiuti costituiti da legno vergine, identificate dai codici CER 030101 e 030105, che, una volta trattate (operazione R3), saranno identificate come "cippato" se avente le caratteristiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, nonché dalla norma UNI EN ISO 17225-4, destinato al recupero energetico presso impianti regolarmente autorizzati che rispettino le condizioni e i limiti di cui all'Allegato X, Parte II, Sezione 4 relativa a



“*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo*” del D.Lgs. 152/06, parte V.

- V. di prescrivere che:
- a) la frequenza dei controlli dei rifiuti deve essere annuale per i rifiuti che provengono dal medesimo produttore e dal medesimo ciclo produttivo. In caso di diverso produttore o diverso ciclo produttivo, si dovrà procedere con nuovi controlli.
 - b) entro 30 giorni la ditta deve inviare alla Provincia una planimetria recante in modo chiaro le particelle catastali interessate dall'impianto in oggetto.
 - c) per la parte dell'area dell'impianto che interferisce con l'ambito di tutela integrale del corso d'acqua del PRG adeguato al PPAR va rispettato quanto previsto all'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Castelfidardo.
 - d) la ditta deve adeguare nel tempo l'attività svolta alle migliori tecnologie disponibili per mitigare sempre più gli impatti generati dall'impianto.
 - e) va mantenuta sia la vegetazione esistente, sia la vegetazione ripariale e vanno incrementate entrambe le zone di vegetazione, con particolare attenzione alla “riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci” come previsto per le “strategie di gestione dell'habitat dell'Averla Piccola”.
 - f) riguardo la manutenzione del verde si raccomanda di: eseguire gli interventi di manutenzione al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna quindi mai nel periodo marzo-agosto; evitare di concentrare gli interventi di manutenzione periodica tutti contemporaneamente nella stessa area in modo che gli individui presenti abbiano sempre siti disponibili.
 - g) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.Lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia urbanistica, di tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
 - h) la movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.
 - i) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere idonei in relazione alle caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati.
- VI. la ditta deve inviare entro 90 giorni a questa Provincia e all'Arpam Servizio Rifiuti - Dipartimento di Ancona il Piano di ripristino ambientale, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area; tale piano deve prevedere le modalità di messa in sicurezza e ripristino del sito, nonché un'indagine preliminare atta a verificare l'assenza di contaminazioni, sia relativa al suolo che alle acque, comprendente:
- a. una relazione indicante l'ubicazione dei punti di campionamento e la descrizione della strategia per selezionarne l'ubicazione;
 - b. la descrizione delle attività di campo (procedura di campionamento, le misure di campo, modalità di identificazione, conservazione e trasporto campioni) e di laboratorio (metodiche analitiche utilizzate);
 - c. la selezione delle sostanze inquinanti in relazione al ciclo produttivo e dei dati storici del sito;
 - d. adeguata documentazione grafica.
- VII. la ditta deve presentare entro 60 giorni la garanzia finanziaria con validità fino alla data di scadenza del presente atto maggiorata di 2 anni o in alternativa a 7 anni, in entrambi i casi con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti verrà avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.



Provincia
di Ancona

208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale 750 del 18/7/2018.

- VIII.** la ditta deve comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e delle attività di recupero di rifiuti, e preventivamente ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate; la ditta è altresì tenuta a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/5/1965, n. 575, dal D.L. 6/9/1982, n. 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n. 726, e dalle leggi 13/9/1982, n. 646 e 23/12/1982, n. 936.
- IX.** di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- X.** di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XI.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XII.** di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'arch. Sergio Bugatti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
Class. 09.02.02.210 completa.

Ancona, 06/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/11/2018 n. 1181

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ART. 208. DITTA VALORI FRANCO & C. SRL - SEDE LEGALE: VIA SCOLMATORE - PALMERINO -, CASCINA (PI) - SEDE OPERATIVA: VIA RECANATESE 70, CASTELFIDARDO - **RETTIFICA ERRORE MATERIALE AUTORIZZAZIONE N. 67/2018** - RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 17/2011 DEL 15/4/2011 S.M.I. - GESTIONE IMPIANTO PER IL RECUPERO (R3-R12-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

RICHIAMATA la D.D. n. 1141 del 6/11/2018 con la quale alla ditta DITTA VALORI FRANCO & C. SRL - SEDE LEGALE: Via Scolmatore - Palmerino -, CASCINA (PI) - SEDE OPERATIVA: Via Recanatese 70, CASTELFIDARDO – con Aut. n. **67/2018** è stata rinnovata l'autorizzazione n. 17/2011 del 15/4/2011 s.m.i. per la gestione dell'impianto ubicato in Via Recanatese 70 – CASTELFIDARDO (AN), area distinta al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio n. 31 particelle 101, 102 e 112, per il recupero (operazioni R3-R12-R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti non pericolosi indicati al punto I. del dispositivo;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al punto I. del dispositivo, nella Tabella relativa ai rifiuti da sottoporre all'operazione R12 è stata indicata la quantità massima recuperabile in 600 tonn/anno anziché in 600 tonnellate/giorno;

RITENUTO pertanto necessario rettificare, in sede di autotutela, il suddetto errore materiale per cui nella Tabella seguente:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./anno)	
03 *	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE		
030100	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
030101	scarti di corteccia e sughero		
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		



Provincia
di Ancona

150100	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150103	imballaggi in legno	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
170200	legno, vetro e plastica	
170201	legno	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
191200	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
20 *	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
200100	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
Subtotale:		600

anziché:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./anno)	
-----	--	---	--

leggasi:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./giorno)	
-----	--	---	--

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTA la D.D. 280 del 6/3/2017, con la quale è stato affidato all'arch. Sergio Bugatti l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del Settore IV e sono state delegate alcune funzioni dirigenziali, quali l'adozione di provvedimenti di autorizzazione;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. di rettificare così come segue il punto I. del dispositivo della D.D. n. 1141 del 6/11/2018 con la quale con Aut. n. **67/2018** alla ditta DITTA VALORI FRANCO & C. SRL - SEDE LEGALE: Via Scolmatore - Palmerino -, CASCINA (PI) - SEDE OPERATIVA: Via Recanatese 70, CASTELFIDARDO è stata rinnovata l'autorizzazione n. 17/2011 del 15/4/2011 s.m.i. per la gestione dell'impianto ubicato in Via Recanatese 70 - CASTELFIDARDO (AN), area distinta al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio n. 31 particelle 101, 102 e 112, per il recupero (operazioni R3-R12-R13 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dei rifiuti non pericolosi:

Nella Tabella relativa alle "Operazioni consentite R12"

anziché:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./anno)	
-----	--	---	--

leggasi:

CER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R12)	Quantità massima recuperabile (tonn./giorno)	
-----	--	---	--

- II. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- III. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'arch. Sergio Bugatti;
- IV. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
Class. 09.02.02.210 completa.

Ancona, 15/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/01/2021 n. 14

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL - SEDE LEGALE: VIA SCOLMATORE - LOC. PALMERINO, CASCINA (PI) - SEDE OPERATIVA: VIA RECANATESE 70, CASTELFIDARDO. IMPIANTO PER LA GESTIONE DI RIFIUTI (OPERAZIONI R3-R12-R13). PROVVEDIMENTO N. 4/2021 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 67/2018 RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 546 del 27/11/2015, con la quale sono stati approvati gli schemi di domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto, nonché gli elenchi della documentazione da allegare;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;

- l'autorizzazione n. 67/2018 emessa con D.D. n. 1141 del 6/11/2018, come rettificata con D.D. n. 1181 del 15/11/2018 e successiva modifica con D.D. 202 del 1/3/2019, relativa alla gestione dell'impianto di recupero (R3-R12-R13) ubicato in Via Recanatese 70 nel comune di CASTELFIDARDO, da parte della ditta VALORI FRANCO SRL;
- la domanda pervenuta il 23/12/2020, prot. 45271 del 23/12/2020, con la quale la ditta in oggetto ha inviato la documentazione attestante la variazione della ragione sociale dell'impresa da VALORI FRANCO SRL in AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL, restando invariate la partita IVA e la sede legale;
- la nota n. 536 del 8/1/2021 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di CASTELFIDARDO, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 37.670 e validità fino al 29/11/2025;

PRESO ATTO che:

- l'attività per la quale la ditta è autorizzata ricade nell'allegato B2, par. 7, lett. o), della L.R. 11/2019 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- l'attività in oggetto non è mai stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO pertanto di prescrivere alla ditta di presentare entro 6 mesi all'ufficio competente la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2019 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'*Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "*Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale*";



- il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV a decorrere dall’01/11/2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e *ad interim* del IV Settore n. 410 del 28/04/2020 con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’Area “Tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, suolo” del Settore IV dell’Ente fino al 31.12.2021 con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività e comunque come precisato nella citata Determina;

DETERMINA

- I. Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l’autorizzazione n. 67/2018 emessa con D.D. n. 1141 del 6/11/2018, come rettificata con D.D. n. 1181 del 15/11/2018, relativa alla gestione di un impianto per il recupero (R3-R12-R13) di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via Recanatese 70, CASTELFIDARDO, rilasciata alla ditta Valori Franco Srl, prendendo atto che la suddetta ditta ha variato la propria ragione sociale in AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL, P. IVA 01206790501, con sede legale in Via Scolmatore – Località Palmerino di CASCINA (PI).
- II. Di prescrivere alla ditta in oggetto di presentare entro 6 mesi all’ufficio competente la richiesta per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11/2019 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006.
- III. Di prescrivere alla ditta in oggetto di inviare entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la garanzia finanziaria prevista dalla DGR 515/2012 redatta secondo lo schema approvato con D.D. 750 del 18/7/2018, oppure di volturare a proprio nome la garanzia finanziaria già stipulata, inviandone il relativo atto in originale entro lo stesso termine.
- IV. Di ritenere valido quant’altro previsto dall’autorizzazione n. 67/2018 emessa con D.D. n. 1141 del 6/11/2018, come rettificata con D.D. n. 1181 del 15/11/2018.
- V. Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- VI. Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tutela e



Provincia
di Ancona

valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo del IV Settore, nonché delegata dal Dirigente ad interim del IV Settore per parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

- IX.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022.

Ancona, 12/01/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROTONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 09.02.02
Fascicolo 2018/210